

# **Collaborazioni coordinate e continuative**

**Rilevanza giuridica**  
**Trattamento previdenziale e fiscale**

## **ARGOMENTI OGGETTO DEL CORSO:**

- Collocazione giuridica dei contratti di co.co.co.
- Collocazione tributaria dei contratti di co.co.co.
- Deduzioni e detrazioni;
- Determinazione del reddito imponibile (previdenziale-fiscale);
- Determinazione delle ritenute (previdenziali-fiscali);
- Versamento delle ritenute;
- Certificazioni fiscali e previdenziali;
- Dichiarazioni;
- Esempi

**FASI OPERATIVE CHE CONSENTONO UNA PIU' FACILE  
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI REDDITO DA  
CORRISPONDERE:**

ANALISI OGGETTIVA  
DELL'INCARICO DA  
ATTRIBUIRE




TIPOLOGIA DI  
INCARICO

ANALISI SOGGETTIVA  
DELL'INCARICO DA  
ATTRIBUIRE



SOGGETTO A CUI  
VIENE ATTRIBUITO



## LAVORO NON SUBORDINATO:Definizione Giuridica-Art. 2222 Codice Civile

•Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo

## **Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**

**TUIR. 917/86 – Art.50 comma 1 lett.c bis**

•c bis) le somme e i valori in genere, a **qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali**, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art.49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art.53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. (9)

## **EVOLUZIONE PREVIDENZIALE E FISCALE DELLE COLLABORAZIONI COORD. CONTINUATIVE**

**A) fino al 1/12/1995: Giuridicamente e fiscalmente = Reddito di lavoro autonomo = Applicazione della sola ritenuta d'acconto del 20%**

**B) dal 1/1/1996 al 31/12/2000: Giuridicamente e fiscalmente = Reddito di lavoro autonomo = Applicazione della sola ritenuta d'acconto del 20% e del contributo INPS gestione separata legge 335/95**

**C) dal 1/1/2001 in poi : Giuridicamente = Reddito di lavoro autonomo; Fiscalmente = Reddito assimilato a lavoro dipendente; Applicazione del contributo INPS gestione separata legge 335/95 – Trattamento fiscale per i redditi lavoro dipendente**

**D) dal 24/10/2003 le co.co.co. esistono solo per le Amministrazioni Pubbliche per il privato si applica la “legge Biagi”.**

**FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:**

- DPR. 917/86 – TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (T.U.I.R.)
- DPR. 600/73 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
- DPR. 602/73 – DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
- LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 – RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE
- LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30 – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DI LAVORO (LEGGE BIAGI)
- DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
- DECRETO LEGISLATIVO 2 SETTEMBRE 1997, N. 314
- CIRCOLARE 15 LUGLIO 2004, N. 4 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 ART. 32
- CIRCOLARE 21 DICEMBRE 2006, N. 5 DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- CIRCOLARE 4 GENNAIO 2007 MINISTERO DEL LAVORO, N. 440
- LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 LEGGE FINANZIARIA 2007

## COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Con la legge 14 febbraio 2003, n .30 (Legge Biagi), è stata conferita “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

Pertanto con il successivo D.Lgs. 276/2003 sono stati riordinati i contratti a contenuti formativo e di tirocinio; disciplinati i lavori a tempo parziale, di lavoro temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale ed a chiamata; etc.

L’art. 6 della legge n. 30/2003 e l’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 276/2003 **dispongono la non applicazione della normativa emanata nei confronti del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni**, laddove non risulti espressamente prevista una deroga in tal senso (art. 54; art. 70; art. 86).

### CONCLUSIONE:

I contratti di CO.CO.CO. nell’ambito degli Enti privati sono stati sostituiti dai contratti di lavoro a progetto. Quelli stipulati con la precedente normativa sono rimasti “in vita” fino al 24/10/2005.

Le Università, invece, possono ancora stipulare i contratti di CO.CO.CO. non necessariamente riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fasi di esso, ferma restando l’assenza di vincoli di subordinazione e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dai **commi 65 e 68 dell’art. 3 della Legge 350/2003**, evidenziando che tali limiti non si applicano qualora il pagamento dei contratti non sono a carico del FFO.





- lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto,
- socio lavoratore di cooperativa
- associato in partecipazione con apporto lavorativo
- tirocini di formazione e di orientamento (ASSEGNI DI RICERCA- BORSE POST-DOTT.)
- borse lavoro
- lavori socialmente utili
- e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Con la nota del 4 gennaio 2007 il Ministero del Lavoro ha chiarito che:

- per giorno “antecedente” deve intendersi entro la mezzanotte del giorno precedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro, anche se trattasi di giorno festivo;
- per “data certa” si intende la tradizionale raccomandata a/r, la consegna diretta allo sportello del servizio competente, il fax ovvero la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente. Devono quindi ritenersi validi gli strumenti di trasmissione telematica messi a disposizione dai centri per l’impiego locali e, dove possibile, le e-mail certificate;
- per “sede di lavoro” si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per i rapporti autonomi in forma coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi al datore di lavoro e al lavoratore, il modulo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- tipo di rapporto (rapporto di agenzia, co.co.co., lavoro a progetto)
- data inizio e data fine del rapporto
- corrispettivo lordo
- attività e mansioni (descrittivo).

Per i tirocini e le altre esperienze lavorative sarà sufficiente indicare il tipo di rapporto, data di inizio e fine.

La nota ministeriale spiega che qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni successivi.

A questo riguardo va fatto presente che la comunicazione di annullamento, effettuata anche oltre i 5 giorni l’originaria data di instaurazione del rapporto, non può dare luogo ad alcun regime sanzionatorio stante la mancanza di una previsione specifica in tale senso.

Il comma 1183 della legge Finanziaria 2007 aggiunge altri casi. Complessivamente, dunque, le ipotesi di comunicazione sono le seguenti:

- a) trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;
- b) proroga del termine inizialmente fissato;

- c) trasformazione da tempo determinato (compreso il contratto di inserimento) a tempo indeterminato;
- d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- e) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- f) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- g) trasferimento del lavoratore;
- h) distacco del lavoratore;
- i) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- j) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Il termine entro cui effettuare le comunicazioni rimane fissato entro i cinque giorni dal verificarsi dell'evento anche se l'obbligo rimane sospeso fino alla prevista emanazione del richiamato decreto ministeriale.

Pertanto, nei casi in cui è prevista la comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Rimane in vigore la comunicazione all'INAIL prevista dall'art. 14, comma 2, del d.l.vo n. 38/2000 attraverso gli strumenti telematici fino alla piena operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall'art. 4 *bis*, comma 7, del D.L.vo n. 181/2000.

## **DA NON COMUNICARE:**

PROFESSORI E RICERCATORI (nota Ministero Lavoro prot. 13/4746-14/2/2007);

PROFESSIONISTI CON ALBO;

LAVORO OCCASIONALE;

PARTECIPAZIONE A CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; COLLEGI E COMMISIONI  
(ANCHE SE TRATTATE COME COCOCO)



**NOVITA' ANNO 2008**

**COMUNICAZIONE ONLINE**

**CARATTERISTICA DEL RAPPORTO DI COCOCO (art. 409, c. 3 del codice di procedura civile):**

- a) **CONTINUITA'**, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- b) **CORDINAZIONE**, costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del cococo e l'attività dell'ATENEO e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- c) **PRESTAZIONE PREVALENTEMENTE PERSONALE**, nel senso che il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato.
- d) **MANCANZA DI OBBLIGO DI ORARIO E CONTROLLO DELLE PRESENZE** (l'attività può anche svolgersi in luogo diverso dall'Ateneo)

**N.B.:** Il cococo non ha diritto a ricevere i buoni pasto (solo a personale strutturato)

**N.B.:** Il cococo ha diritto a percepire un rimborso spese e la indennità di trasferta (in quanto reddito assimilato a lavoro dipendente), considerando che nell'ambito della trasferta si fa riferimento alla sede dell'ATENEO, se questa è chiaramente identificabile dal contratto, o al domicilio fiscale del collaboratore, se non è possibile individuare in modo chiaro la sede di lavoro.

## **Collaborazioni Coordinate e Continuative**

### **•Rilevanza giuridica:**

“LAVORO AUTONOMO” art. 2222 e segg. cod.civile;

### **•Rilevanza fiscale :**

“Redditi assimilati lavoro dipendente” art. 50 TUIR

## **Collaborazioni Coordinate e Continuative**

- Pertanto la collocazione delle COCOCO fra i redditi assimilati a lavoro dipendente attiene solo alle modalità di tassazione senza intaccare la qualificazione giuridica di lavoro autonomo.



## **CARATTERISTICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA CO.CO.CO.**

### **•TRATTAMENTO PREVIDENZIALE:**

INPS GESTIONE SEPARATA (**LEGGE n. 335/95**)

INAIL (**DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000**)

### **•TRATTAMENTO FISCALE:**

REDDITO ASSIMILATO LAV. DIPENDENTE (**DPR. 917/86**)

## **CO.CO.CO. : Trattamento previdenziale**

La Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – all’art. 2 comma 26 ha previsto che a “...decorrere dal 1<sup>^</sup> gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS.....i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.....”

### **PERTANTO**

- 1) **OBBLIGO** per il COCOCO iscriversi alla Gestione separata INPS;
- 2) **OBBLIGO** per l’ATENEO trattenere a cococo e versare, unitamente alla parte di propria competenza, i contributi dovuti all’INPS Gestione separata.

### **MODELLO ISCRIZIONE INPS**

**ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA ANNO 2008** (c. 773 legge 296/2006 - legge finanziaria 2007)

Le nuove aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e della legge n. 449/97, sono le seguenti:

<b>CATEGORIA</b>	<b>ALIQUOTA 2008</b>
Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione non diretta	17% (ex 10%)
Collaboratori privi di altra tutela previdenziale	24,72 % fino a 87.187,00 euro
Collaboratori titolari di pensione diretta	17% (ex 15%)

### **NOVITA' PER I PAGAMENTI DAL 7/11/2007**

#### **N.B.**

- La contribuzione INPS segue il criterio di cassa, pertanto i compensi di competenza anno 2007, da liquidarsi nel corso dell’anno 2008, subiscono le nuove aliquote.

L’onere contributivo è ripartito in misura pari a :

- 2/3 a carico del committente
- 1/3 a carico del collaboratore.
- L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è a cura del collaboratore utilizzando la prevista modulistica
- Il versamento all’INPS è a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

•L'iscrizione all'INAIL è a cura del sostituto d'imposta (o dipartimento) utilizzando la prevista modulistica

La ritenuta INAIL è effettuata dal committente, al momento del pagamento, per 1/3 a carico del cococo e per 2/3 a carico del committente stesso.

La percentuale da applicare è stabilita dall'INAIL territoriale e varia a secondo del rischio iscritto.

Il sistema di determinazione dell'imponibile su cui calcolare la ritenuta è basato sui minimali e massimali, annualmente previsti dall'INAIL.

I nuovi riferimenti INAIL applicabili dal **1° gennaio 2008** sono pertanto i seguenti:

<b>Anno 2008</b>	<b>fino al 30 giugno 2008</b>	<b>dal 1° luglio 2008</b>
<b>Minimo mensile</b>	<b>€ 1.089,90</b>	
<b>Massimo mensile</b>	<b>€ 2.024,10</b>	

## **MODELLO DI ISCRIZIONE INAIL**

## **MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'INAIL**

**NOVITA' PREVIDENZIALI A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO**  
**2007**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	LEGGE N. 296/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007)	
<b>IMPORTO COMPENSO</b>	PROPORZIONATO A QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO ESEGUITO E DEVONO TENER CONTO DEI COMPENSI NORMALMENTE CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI DI ANALOGA PROFESSIONALITA', ANCHE SULLA BASE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO;	
<b>TUTELE (MALATTIA)</b>	ISTITUITA L'INDENNITA' GIORNALIERA DI MALATTIA PER I COCOCO NON PENSIONATI E NON ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER UN NUMERO DI GIORNI PARI AD 1/6 DELLA DURATA COMPLESSIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO E COMUNQUE NON INFERIORE A 20 GG. NELL'ARCO DELL'ANNO SOLARE. SI APPLICANO LE FASCE ORARIO DI REPERIBILITA' PREVISTE PER I LAVORATORI DIPENDENTI;	
<b>TUTELE (CONGEDO)</b>	ESTESA ANCHE AI COCOCO L'INDENNITA' ECONOMICA PER CONGEDO PARENTALE (ANCHE PER ADOZIONI O AFFIDI), LIMITATAMENTE AD UN PERIODO DI TRE MESI ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, IN MISURA PARI AL 30% DEL REDDITO PRESO A RIFERIMENTO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI MATERNITA'.	

# **TRATTAMENTO FISCALE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

## **Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.**

TUIR. 917/86 – Art. 52

1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art.51 salvo quanto di seguito specificato.

## **Determinazione del reddito di lavoro dipendente –**

TUIR. 917/86 – Art. 51 comma 1

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

## Determinazione del reddito di lavoro dipendente –

TUIR. 917/86 – Art. 51 comma 2 (AGGIORNATO AL 1/1/2008)

### **2. Non concorrono a formare il reddito:**

- a) **i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore** in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
- b) **le erogazioni liberali** concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
- c) **le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro**, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
- d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
- e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50;
- f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13;
- f-bis) **le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido** e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 13, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
- g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;
- h) **le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10** e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
- i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento

dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;  
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 13, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta

differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione.

7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 13, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'.

8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente



con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

## Trattamento fiscale co.co.co.

### PERCORSO TRIBUTARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE RITENUTE FISCALI PER L'ANNO 2008

L'art. 3 del TUIR 917/86:

“L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10”.

Il nuovo sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche è caratterizzato da:

- APPLICAZIONE DI NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE IRPEF;
- ABOLIZIONE DELLA “NO TAX AREA” E “NO TAX FAMILY”;
- RIPRISTINO DELLE “DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE” E “DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA”.

Pertanto il nuovo percorso tributario è:

**RETRIBUZIONE LORDA**

(meno)

**CONTRIBUTI  
PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI A  
CARICO DEL LAVORATORE**

(meno)

**ONERI DEDUCIBILI ART.10**

(uguale)

**IMPONIBILE FISCALE**

A CUI SEGUE:

**DETERMINAZIONE IMPOSTA  
LORDA**

(tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle aliquote)

(meno)

**DETRAZIONI ART.13**

(meno)

**DETRAZIONI ART. 12**

(uguale)

**IRPEF NETTA**

**A DECORRERE DAL 1/1/2007 A SEGUITO PUBBLICAZIONE  
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 – LEGGE  
FINANZIARIA 2007**

**PERTANTO SI E' PASSATO**

**DALLA**

DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA'  
DELL'IMPOSIZIONE( no tax area)

**E**

DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (no tax family)

**ALLE**

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

**E**

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

^^^^^^^^^^^^^^^^

Gli artt. 12 e 13 del TUIR n. 917/86 hanno completamente modificata la possibilità per il contribuente di “risparmiare” IRPEF se titolare di lavoro dipendente e con familiari a carico.

Infatti si è passati da una gestione di :

**DEDUZIONI** (ovvero dal reddito complessivo venivano sottratte le deduzioni previsti dalla precedente normativa; pertanto il reddito imponibile, su cui calcolare l'IRPEF, viene ridotto)

ad una gestione di :

**DETRAZIONI D'IMPOSTA**(ovvero dall'imposta dovuta vengono sottratti i “risparmi” d'imposta previsti dalla attuale normativa)

**Aliquote e scaglioni di reddito anno 2008** (art. 11 DPR. 917/86 così modificato dalla legge 27/12/2006 n. 296, comma 6 - legge finanziaria 2007)

Scaglioni di reddito su base annua	Aliquota	Dettaglio degli scaglioni
Fino a € 15.000	23%	23% sull'intero importo
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%	3450+27% parte eccedente 15000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%	6960+38% parte eccedente 28000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	41%	17220+41% parte eccedente 55000
Oltre € 75.000	43%	25430+43% parte eccedente 75000

Scaglioni di reddito su base mensile	Aliquota
Fino a € 1.250,00	23%
Oltre € 1.250,00 e fino a € 2.333,33	27%
Oltre € 2.333,33 e fino a € 4.583,33	38%
Oltre € 4.583,33 e fino a € 6.250,00	41%
Oltre € 6.250,00	43%

**PARTICOLARITA':**

- 1) L'imposta netta è determinata deducendo dall'imposta lorda le detrazioni d'imposta (familiari; lavoro dipendente; altre;) fino alla concorrenza delle stesse.
- 2) Dall'imposta netta si detrae l'eventuale credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR. Nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, a recuperare la eccedenza nei periodi d'imposta successivi o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

**DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE ANNO 2008**(ART. 13 TUIR 917/86  
 “Altre detrazioni”così modificato dall’art. 1, c. 6 della legge 27/12/2006 n. 296)

1) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono i seguenti redditi :

- Art. 49 TUIR : lavoro dipendente (tranne le pensioni);
- Art. 50 TUIR, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) : indennità a carico di terzi; borsa o premio di studio; collaborazioni coordinate e continuative; etc.;

spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

<b>Limite di reddito</b>	<b>Detrazione annua</b>	<b>Maggiorazione annua</b>
Fino a € 8000	€ 1840 (non può comunque essere inferiore a € 690) <u>nota 1)</u>	
Oltre € 8000 fino a € 15000	€ 1338 +	50% <u>(15000-Reddito complessivo)</u> <b>7000</b>
Oltre € 15000 fino a € 23000	€ 1338* <u>(55000-Reddito complessivo)</u> 40000	
Oltre € 23000 fino a € 24000	€ 1338* <u>(55000-Reddito complessivo)</u> 40000	+ 10
Oltre € 24000 fino a € 25000	€ 1338* <u>(55000-Reddito complessivo)</u> 40000	+ 20
Oltre € 25000 fino a € 26000	€ 1338* <u>(55000-Reddito complessivo)</u> 40000	+ 30
Oltre € 26000 fino a € 27700	€ 1338* <u>(55000-Reddito complessivo)</u> 40000	+ 40
Oltre € 27700 fino a € 28000	€ 1338* <u>(55000-Reddito complessivo)</u> 40000	+ 25
Oltre € 28000 fino a € 55000	€ 1338* <u>(55000-Reddito complessivo)</u> 40000	
Oltre € 55000	Nessuna detrazione	
N. B. : Il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1) : per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato il valore minimo non può essere inferiore a € 1380		



**Detrazioni per figli a carico anno 2008 (Art. 12 TUIR 917/86 così modificato dall'art. 1, c. 6 della legge 27/12/2006, n. 296)**

Detrazioni per figli a carico:	Detrazione annua teorica	Determinazione detrazione effettiva
<b>a) <u>Contribuenti con un solo figlio a carico:</u></b>		
figlio dai 3 anni di età in poi	800	= $800 * \frac{(95000 - \text{Reddito complessivo})}{95000}$
figlio fino a 3 anni di età	900	= $900 * \frac{(95000 - \text{Reddito complessivo})}{95000}$
figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1120	= $1120 * \frac{(95000 - \text{Reddito complessivo})}{95000}$
figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1020	= $1020 * \frac{(95000 - \text{Reddito complessivo})}{95000}$
<b>b) <u>Contribuenti con 2 figli a carico:</u></b>		
Per ogni figlio dai 3 anni di età in poi	800	= $800 * \frac{(110000 - \text{Reddito complessivo})}{110000}$
Per ogni figlio fino a 3 anni di età	900	= $900 * \frac{(110000 - \text{Reddito complessivo})}{110000}$
Per ogni figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1120	= $1120 * \frac{(110000 - \text{Reddito complessivo})}{110000}$
Per ogni figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1020	= $1020 * \frac{(110000 - \text{Reddito complessivo})}{110000}$
<b>c) <u>Contribuenti con 3 figli a carico:</u></b>		
Per ogni figlio dai 3 anni di età in poi	800	= $800 * \frac{(125000 - \text{Reddito complessivo})}{125000}$
Per ogni figlio fino a 3 anni di età	900	= $900 * \frac{(125000 - \text{Reddito complessivo})}{125000}$
Per ogni figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1120	= $1120 * \frac{(125000 - \text{Reddito complessivo})}{125000}$
Per ogni figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1020	= $1020 * \frac{(125000 - \text{Reddito complessivo})}{125000}$
<b>d) <u>Contribuenti con più di 3 figli a carico:</u></b>		
N.B.: <b>n = numero dei figli a carico</b>		
Per ogni figlio dai 3 anni di età in poi	1000	= $1000 * \frac{(95000 + 15000 * (n - 1) - \text{Reddito complessivo})}{95000 + 15000 * (n - 1)}$
Per ogni figlio fino a 3 anni di età	1100	= $1100 * \frac{(95000 + 15000 * (n - 1) - \text{Reddito complessivo})}{95000 + 15000 * (n - 1)}$
Per ogni figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1320	= $1320 * \frac{(95000 + 15000 * (n - 1) - \text{Reddito complessivo})}{95000 + 15000 * (n - 1)}$
Per ogni figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1220	= $1220 * \frac{(95000 + 15000 * (n - 1) - \text{Reddito complessivo})}{95000 + 15000 * (n - 1)}$
In caso di mancanza dell'altro genitore, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.		

- N.B.: se il risultato dei rapporti è uguale a 0, minore di 0 o uguale a 1 le detrazioni non competono; negli altri casi il risultato dei rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.





**Detrazioni per altre persone a carico anno 2008 (Art. 12 TUIR 917/86 così modificato dall'art. 1, c. 6 della legge 27/12/2006, n. 296)**

<b>Detrazioni per altre persone a carico di cui all'art. 433 del codice civile:</b>	<b>Detrazione annua teorica</b>	<b>Determinazione detrazione effettiva</b>
	<b>750</b>	<b>= 750* <math>\frac{(80000 - \text{Reddito complessivo})}{80000}</math></b>

N.B.: se il risultato dei rapporti è uguale a 0, minore di 0 o uguale a 1 le detrazioni non competono; negli altri casi il risultato dei rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali

**AVVERTENZE:**

- a) la detrazione è da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto;
- b) le detrazioni spettano a condizione che le "altre persone a carico" possiedano un reddito complessivo non superiore a €. 2840,51, al lordo degli oneri deducibili;
- c) le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni.

**MODELLO RICHIESTA DETRAZIONI 2008**

**NOVITA' ANNO 2008:**

- **RICHIESTA ANNUALE DETRAZIONI**
- **INDICAZIONE CODICE FISCALE FAMILIARI A CARICO**

**NOVITA' ANNO 2008**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**LA BUSTA PAGA DEL COCOCO**

**IL CONTRATTO DI COCOCO E IL BOLLO**

**VERSAMENTI MENSILI : NOVITA' 2008**

# ADEMPIMENTI DI FINE ANNO:

## CONGUAGLIO PREVIDENZIALE E FISCALE E RILASCIO CERTIFICAZIONE

Entro il 29 febbraio 2008 l'Università procede ad una serie di operazioni di conguaglio degli imponibili contributivi e fiscali e delle relative ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato (collaboratori coordinati e continuativi) con riferimento agli emolumenti corrisposti nell'anno 2007.

Il cosiddetto conguaglio fiscale di fine anno è finalizzato a conferire, in riferimento alle tipologie di reddito evidenziate, **definitività** alla ritenuta di acconto operata dal sostituto d'imposta nei vari periodi di paga e consiste in una riconsiderazione, alla fine del periodo d'imposta, di tutti gli emolumenti corrisposti durante l'anno.

L'articolo 23 del DPR. 29 settembre 1973, n. 600, infatti, dopo aver disciplinato l'applicazione delle ritenute di acconto nei vari periodi di paga sui redditi di lavoro dipendente, stabilisce, al comma 3, che i sostituti d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti nel corso dell'anno.

In particolare, ai fini del conguaglio fiscale il sostituto d'imposta effettuerà le seguenti operazioni (da concludere entro il 28 febbraio 2008):

- determinare la complessiva base imponibile fiscale del periodo d'imposta 2007 da sottoporre a conguaglio di fine anno, considerando anche i redditi erogati direttamente dai dipartimenti (es. missioni) o da altri soggetti esterni all'Università e risultanti dal modello CUD se consegnato dal lavoratore, a questa Amministrazione, entro il 12 gennaio 2008;
- la base imponibile fiscale, determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 51 del Testo Unico delle imposte – DPR. 917/86 -, deve essere diminuita:
  - a) degli eventuali oneri deducibili (contributi previdenziali; riscatti; altre tipologie di oneri deducibili);
  - b) della detrazione per lavoro dipendente, ricalcolata a fine anno in base al reddito complessivo annuo e al periodo di lavoro nell'anno;
  - c) delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia ed altre persone a carico;
- calcolare l'imposta lorda complessiva, applicando le aliquote progressive corrispondenti agli scaglioni annui di reddito (valide per l'anno 2007):

### *Aliquote e scaglioni di reddito anno 2007*

Scaglioni di reddito su base annua	Aliquota	Dettaglio degli scaglioni
<b>Fino a € 15.000</b>	<b>23%</b>	<b>23% sull'intero importo</b>
<b>Oltre € 15.000 e fino a € 28.000</b>	<b>27%</b>	<b>3450+27% parte eccedente 15000</b>
<b>Oltre € 28.000 e fino a € 55.000</b>	<b>38%</b>	<b>6960+38% parte eccedente 28000</b>
<b>Oltre € 55.000 e fino a € 75.000</b>	<b>41%</b>	<b>17220+41% parte eccedente 55000</b>
<b>Oltre € 75.000</b>	<b>43%</b>	<b>25430+43% parte eccedente 75000</b>

- determinare l'imposta netta complessiva, sottraendo dall'imposta lorda eventuali detrazioni spettanti al lavoratore ed eventualmente, se il lavoratore lo richiede, il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi di lavoro già tassati in Italia;
  - calcolare la differenza tra l'imposta netta complessiva dovuta sui redditi imponibili dell'anno e le ritenute fiscali già operate nell'anno a titolo d'acconto nei vari periodi di paga.
 

Se tale differenza risulta positiva, il conguaglio è a debito del lavoratore e la stessa dovrà essere trattenuta nel cedolino paga relativo al mese di febbraio 2008, salva l'eventuale incapienza della retribuzione a subire il prelievo. Invece, nel caso in cui la predetta differenza sia negativa, il conguaglio risulta a credito e quanto trattenuto in più rispetto alle ritenute complessive dovute deve essere rimborsato al dipendente, sempre unitamente alla liquidazione del mese di febbraio 2008;
  - determinare le addizionali regionali e comunali (ove previste) tenendo presente che:

*a) Le aliquote addizionali sono quelle previste e riferite al domicilio fiscale del lavoratore al 31/12/2007;*

*b) Le addizionali non sono dovute nel caso in cui il lavoratore abbia per l'anno fiscale 2007 IRPEF pari a zero, ovvero se le deduzioni che riducono il reddito complessivo azzerano l'imponibile fiscale;*

- Determinate le addizionali (regionali e comunali) dovute dal lavoratore, per l'anno 2007, l'Università effettuerà il recupero in n. 9 rate a partire dal cedolino paga di marzo 2008.

## NOVITA' ANNO 2008:

L'art. 40, comma 8 della legge 29/11/2007, n. 222, di conversione del D.L. 1/10/2007, n. 159, ha consentito alle Regioni la possibilità di modificare la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale, se più favorevole rispetto a quella in vigore, anche per l'anno in corso del quale il provvedimento è adottato.

- La determinazione e liquidazione dell'addizionale comunale ha subito una sostanziale modifica applicativa. Infatti, a decorrere dall'anno fiscale 2007, la trattenuta dell'addizionale comunale è stata effettuata, a titolo di acconto, nella misura del 30%, e di saldo. Sia l'acconto che il saldo possono essere versati a rate.

Pertanto a MARZO 2008:

- l'Università determinerà:

1) **SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2007** = REDDITO COMPLESSIVO 2007 \* ALIQUOTA ADD.COMUNALE 2007 – **ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2007** (già trattenuta nel corso del 2007).

**IL SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2007** sarà ratealmente a trattenuto nel corso dell'anno 2008;

2) **ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2008** = REDDITO COMPLESSIVO 2007 \* ALIQUOTA ADD.COMUNALE 2007 \* 30%.

**L'ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2008** sarà ratealmente trattenuto nel corso dell'anno 2008.

## NOVITA' ANNO 2008:

L'art. 40, comma 7 della legge 29/11/2007, n. 222, di conversione del D.L. 1/10/2007, n. 159, ha modificato la determinazione dell' acconto dell'addizionale comunale nel senso che l'aliquota e le soglie di esenzione sono assunte nella misura vigente per l'anno precedente, a meno che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

### AVVERTENZA: DOMICILIO E RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

Ai fini della esatta determinazione delle addizionali regionali e comunali è importante conoscere, da parte del sostituto d'imposta, l'esatto domicilio fiscale del lavoratore, in quanto è a quel domicilio che deve far riferimento per applicare le previste aliquote.

Il Legislatore Italiano ha definito le nozioni di residenza e domicilio nel Codice Civile al libro primo "delle persone e della famiglia " al titolo III e precisamente agli artt. 43 e 44.

“.....

*Art. 43 Domicilio e residenza.*

*Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.*

*Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio.*

*Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi in buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge .Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento di residenza.*

.....”.

Da questa norma la dottrina ricava, per esclusione, anche la nozione giuridica di dimora, distinta dalla residenza in ragione della sua non abitualità, in quanto sede occasionale, temporanea della persona: come potrebbe essere, ad esempio, la villa in campagna o la casa presa in affitto al mare.

#### IN SINTESI:

- **RESIDENZA** = è il luogo dove una persona vive abitualmente;
- **DOMICILIO** = è il luogo in cui una persona ha la sede principale dei propri affari e interessi;
- **DIMORA** = è il luogo in cui una persona si trova temporaneamente.

La residenza, la dimora ed il domicilio possono coincidere, ma spesso le tre sedi sono in luoghi diversi. ESEMPIO: un professionista vive con la famiglia a Bari ( *residenza* ), svolge la sua attività a Roma, dove ha lo studio ( *domicilio* ), trascorre le vacanze a Cortina ( *dimora* ).

Sia il domicilio che la residenza si compongono di un elemento oggettivo (l'insistenza di una persona in un luogo). Pertanto non basta dire questa è la mia residenza o il mio domicilio, ma occorre che alla volontà dichiarata corrisponda un fatto, una consuetudine di vita in un luogo.

## **RESIDENZA FISCALE**

L'art. 2 del TUIR n. 917/86 stabilisce:

“.....

1. *Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.*

2. *Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.*

.....”.

Il concetto, enunciato dall'articolo 2, comma 2 del Tuir, fa riferimento all'abituale e volontaria dimora di un soggetto in un determinato luogo.

Al fine di individuare il corretto trattamento tributario applicabile ai redditi di un contribuente che si trasferisce all'estero, è importante stabilire se l'interessato, per effetto del trasferimento, risulti fiscalmente residente in Italia ovvero all'estero. Le imposte sui redditi, infatti, si applicano sia ai residenti che ai non residenti.

## **DIFFERENZA TRA RESIDENTI E NON RESIDENTI AI FINI IRPEF.**

Con riferimento all'imposizione diretta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, composto:

- per i residenti, da tutti i redditi posseduti (in Italia e all'estero);
- per i non residenti, soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo il principio della territorialità.

E' evidente, quindi, quanto sia importante stabilire se il soggetto risiede o meno in Italia. Nel primo caso, infatti, salvo le eccezioni stabilite dalle Convenzioni bilaterali, sul reddito che produce all'estero, egli dovrà pagare le imposte, oltre che nel Paese estero, anche in Italia. Nel secondo caso, invece, pagherà le imposte in Italia soltanto sui redditi qui prodotti.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (cioè 183 o 184 giorni, a seconda che l'anno sia o meno bisestile) siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente;
- domicilio nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (articolo 43 del codice civile);
- residenza nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona dimora abitualmente (articolo 43 del codice civile).

## **DOMICILIO FISCALE**

Giusta applicazione dell' art. 58 del DPR. 600/73, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. **Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel**

**comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato.**

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita'.

**In tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari (es. dichiarazione dei redditi) deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.**

**ADDIZIONALE COMUNALE E NON RESIDENTI**

Nel ricordare che sono soggetti alle addizionali comunali tutti i soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato per i quali risulta un debito di IRPEF e che questo tributo è dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, si evidenzia che l' Agenzia delle Entrate ha confermato che i non residenti si considerano fiscalmente domiciliati nel Comune in cui si è prodotto il reddito, ovvero nell'ipotesi di produzione del reddito in più Comuni, nel Comune ove si è prodotto il reddito più elevato. Pertanto sarà questo il Comune di riferimento per l'addizionale comunale.

**PERTANTO A DECORRERE DA MARZO 2008 FINO A NOVEMBRE 2008 IL DIPENDENTE TROVERA' IN BUSTA PAGA N. 2 TRATTENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE, UNA DOVUTA A SALDO PER L'ANNO 2007 E L'ALTRA A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2008.**

~~~~~  
**PERCORSO TRIBUTARIO DEL CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2007**

**IRPEF**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>REDDITO COMPLESSIVO LORDO DEL<br/>DIPENDENTE</b>                 |
| meno                                                                |
| Contributi previdenziali a carico dipendente ed oneri<br>deducibili |
| uguale                                                              |
| Reddito complessivo al netto degli oneri                            |
| meno                                                                |
| Deduzione "ONERI DEDUCIBILI"                                        |
| uguale                                                              |
| <b>IMPONIBILE FISCALE</b>                                           |
| segue                                                               |
| Determinazione IRPEF LORDA<br>(per scaglioni di reddito)            |
| meno                                                                |
| Detrazione per lavoro dipendente                                    |
| meno                                                                |
| Detrazione per carichi di famiglia                                  |
| uguale                                                              |
| Imposta IRPEF netta anno 2007                                       |
| meno                                                                |
| Imposta IRPEF trattenuta nel corso del 2007                         |
| uguale                                                              |
| <b>CONGUAGLIO IRPEF</b>                                             |

SEGUE LA LIQUIDAZIONE DEL **CONGUAGLIO IRPEF** A FEBBRAIO 2008 DOVE:

SE:

**IRPEF DOVUTA > IRPEF TRATTENUTA = CONGUAGLIO A DEBITO DEL DIPENDENTE**

SE:

**IRPEF DOVUTA < IRPEF TRATTENUTA = CONGUAGLIO A CREDITO DEL DIPENDENTE**

Entro il **28 FEBBRAIO 2008** l'Università rilascerà il mod. CUD 2008, relativo ai redditi corrisposti nel corso dell'anno 2007, giusta applicazione di quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 3/12/2007.

## [MOD.CUD2008](#)

### **NOVITA' CUD ANNO 2009:**

#### **LEGGE FINANZIARIA 2008 – Art. 1 comma 131**

131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006.

*PERTANTO : viene esteso l'utilizzo degli strumenti elettronici per gli atti della pubblica amministrazione. Resta fermo quanto già stabilito per il "cedolino" elettronico: coloro che non fossero dotati di posta elettronica continueranno quindi a ricevere la versione cartacea della propria busta paga e anche del CUD salvo una futura estensione del servizio di posta elettronica.*

Entro il **31 MARZO 2008** l'Università dovrà consegnare, in via telematica, all' Agenzia delle Entrate, il mod. 770 semplificato.

## [MOD.770 Sempl](#)



## **RIEPILOGO ADEMPIMENTI E NOTIZIE FLASH:**

- IL CONTRATTO DI COCOCO NON E' SOTTOPOSTO A [BOLLO](#);
- LE QUIETANZE O CEDOLINI PAGA DEL COCOCO SONO SOTTOPOSTE AL BOLLO;
- IL COLLABORATORE DEVE ISCRIVERSI ALLA GESTIONE SEPARATA PRESSO UNA SEDE DELL'INPS;
  
- IL COMMITTENTE (UNIVERSITA') DEVE COMUNICARE AL CENTRO PER L'IMPIEGO E ALL'INAIL IL NOMINATIVO DEL CO.CO.CO.; L'INIZIO E LA FINE DEL CONTRATTO; L'IMPORTO DEL CONTRATTO STESSO;
  
- IL COLLABORATORE DEVE PRESENTARE AL COMMITTENTE AUTOCERTIFICAZIONE IN MERITO ALLA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE (AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE INPS DA APPLICARE);
  
- IL COLLABORATORE PUO' PRESENTARE AL COMMITTENTE AUTOCERTIFICAZIONE:
  - PER LA NON APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE;
  - PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO;
  - PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquota MARGINALE;
  
- IL COLLABORATORE HA DIRITTO A PERCEPIRE IL COMPENSO PATTUITO ED ALLE SCADENZE STABILITE NEL CONTRATTO; HA DIRITTO A RICEVERE LA BUSTA PAGA;
  
- IL SOSTITUTO DEVE MENSILMENTE VERSARE LE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE AL COLLABORATORE CON LE STESSA MODALITA' ED ALLE SCADENZE PREVISTE PER IL LAVORATORI DIPENDENTI;
  
- AL COLLABORATORE DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONGUAGLIO FISCALE ALLA FINE DELL'ANNO O ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO QUALORA QUESTA E' PRECEDENTE AL 31/12, CON STESSA MODALITA' DEL LAVORO DIPENDENTE (CALCOLO ANCHE DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI)
  
- AL COLLABORATORE VA RILASCIATO IL MOD. CUD;
  
- IL COMPENSO EROGATO AL COLLABORATORE VA INSERITO NEL MOD.770 (QUADRO LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO);
  
- IL COLLABORATORE PUO' AVVALERSI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD.730 (PURCHE' ESISTANO I PRESUPPOSTI) MA SOLO COMPILATO DA UN CAF;
  
- L'UNIVERSITA' PUO' RICEVERE DA UN CAF IL MOD.730/4 DI UN COLLABORATORE. IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA DEVE DARNE CORSO QUALORA ESISTANO IN PRESUPPOSTI;
  
- IL COLLABORATORE HA DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. L'ATTRIBUZIONE DI TALE ASSEGNO E' DISCIPLINATO DA NORMATIVA PARTICOLARE E PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DELLO STESSO E' EFFETTUATO DIRETTAMENTE DALL'INPS.
  
- IL COMPENSO EROGATO AL COLLABORATORE VA MENSILMENTE DICHIARATO ALL'INPS CON LA DICHIARAZIONE E-MENS.

## ○ DICHIARAZIONE E-MENS

La legge n. 326 del 24/11/2003 ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, anche le Università trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali (INPS-INPDAP) in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, all'implementazione delle posizioni assicurative individuali ed all'erogazione delle prestazioni.

La mensilizzazione fornisce un tempestivo aggiornamento dei conti assicurativi.

Con la dichiarazione E-MENS sono stati eliminati i modd. SA/sost, i modd. GLA e semplificati i mod. CUD e mod. 770 che non dovranno più contenere il dettaglio dei dati previdenziali.

## NOVITA' ANNO 2008:

**La Legge Finanziaria 2008, art. 1, commi da 121 a 123 ha previsto che a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2009, i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente, in via telematica, i dati retributivi e le ulteriori informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute e dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.**

**Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un apposito Decreto ministeriale.**

**Pertanto a decorrere dal 1/1/2009 i sostituti d'imposta dovranno mensilmente trasmettere, in via telematica, le seguenti dichiarazioni:**

- **EMENS (gestione contributi INPS);**
- **DMA (gestione contributi INPDAP);**
- **MOD.770 (gestione ritenute fiscali).**